

TEATRO MASSIMO "V. BELLINI"

CATANIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Deliberazione n° 13 del 16 MAG. 2025

OGGETTO: Approvazione della proposta di chiusura in via transattiva della causa tra Salvatore Agosta e l'E.A.R. Teatro Massimo Bellini di Catania, pendente col numero di R.G. 4765/2023, davanti al Tribunale ordinario di Catania – Sezione lavoro (G.d.L., dr.ssa Luisa Maria Cutrona).

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Bilancio 2024 Competenze

Cap. Spese per

Somma stanziata €

Impegni assunti €

Fondo disponibile €

Visto ed iscritto a N.

de Cap.

nel partitativo uscita di competenza l'impegno di

€ PRESO NOTA IN

CONFORMITA' AL DISPOSITIVO

addi 05/06 2024

IL CAPO SERVIZIO

IL CAPO SETTORE

SETTORE LEGALE E CONTENZIOSO

Prot. n. del

Il Compilatore

Visto:

IL CAPO SETTORE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
**E.L.R. TEATRO MASSIMO
V. BELLINI**

Dott. Giuseppe Castrogiovanni

SEGRETARIA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

Inviata alla Regione Siciliana il

Visto:

L'anno Due miladentacinque

Il giorno 16 del mese Maggio

L'anno 2025 il giorno del mese di, il
Consiglio di Amministrazione, nominato con Decreto del
Presidente della Regione Siciliana D.P. n. 614/Serv.1°/S.G. del
28 settembre 2023, ha adottato la seguente deliberazione:

Componenti	Pres	Ass
Avv. Trantino Enrico (Presidente)	X	
Dott.ssa Lo Cascio Daniela (Vice Presidente)		-
Prof. D'Amico Antonio	X	

OGGETTO: Approvazione della proposta di chiusura in via transattiva della causa tra Salvatore Agosta e F.F.A.R. Teatro Massimo Bellini di Catania, pendente col numero di R.G. 4765/2023, davanti al Tribunale ordinario di Catania – Sezione lavoro (G.d.L. d'essa Luisa Maria Cutrona).

II. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- Con relazione del Sovrintendente del 14 maggio 2025, (**Allegato A**), su conforme relazione di pari data del Direttore amministrativo, è stato rappresentato quanto qui di seguito esposto:

“In relazione a quanto in oggetto, su conforme relazione del Direttore amministrativo, si rappresenta che, con ricorso ex art. 414 c.p.c., notificato a mezzo pec del 29.5.2023, iscritto al n. R.G. 4765/2023 (allegato 1), il sig. Salvatore Agosta, dipendente dell'Ente con contratto a tempo indeterminato, livello 4, area tecnica, alla data di proposizione del ricorso ha intentato un'azione legale nei confronti dell'Ente, al fine di far accertare e dichiarare: 1) il diritto del ricorrente al risarcimento del danno patrimoniale subito e, dunque, a vedersi riconoscere l'anzianità di servizio, e i relativi aumenti stipendiali per l'intero periodo di lavoro prestato a tempo determinato presso l'Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania o per il diverso periodo ritenuto di giustizia, con ricostruzione dell'intera carriera dalla prima assunzione con contratto a tempo determinato al 30.06.2022, e gli scatti di anzianità, e le relative differenze retributive, considerando anche tutti i periodi lavorativi effettivamente prestati dalla prima assunzione a tempo determinato al 30.06.2022; 2) condannare, pertanto, l'Ente resistente a riconoscere al ricorrente l'anzianità di servizio maturata in forza di contratti a tempo determinato stipulati precedentemente alla sua assunzione a tempo indeterminato, e per l'effetto a ricostruire l'intera carriera lavorativa del ricorrente tenendo conto di tutti i periodi di lavoro effettivamente svolti presso l'Ente; 2) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla ricostruzione della propria posizione contributiva; e per l'effetto condannare l'Ente ad effettuare la suddetta ricostruzione; 3) condannare l'Ente a corrispondere in favore del ricorrente, Signor Agosta Salvatore, sulla base dell'anzianità maturata e delle differenze retributive dovute, la somma di € 17.334,83, di cui € 16.008,27 a titolo di differenze retributive per anzianità di servizio e scatti di anzianità e € 1.326,56 a titolo differenze di TFR, da cui detrarre la somma di € 827,35 riconosciuta dall'Ente a titolo di scatti maturati e arretrati, o di quella, maggiore o minore, che si riterrà dovuta anche a titolo risarcitorio ed anche a seguito di nominando CTU, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate.

Al riguardo, per una migliore comprensione della controversia, si precisa che il sig. Agosta Salvatore ha lavorato presso l'Ente in forza di una serie di contratti a termine reiterati nel tempo, con rapporto di lavoro di natura subordinata, con la qualifica di operaio specializzato con le mansioni di falegname, riconducibili al livello 4° Area tecnico-amministrativa del CCNL per i dipendenti delle Fondazioni Lirico-sinfoniche, da 12.12.2000 fino al 10 marzo 2022.

In data 11 marzo 2022, in esecuzione della deliberazione del Commissario Straordinario n. 32 del 18/02/2022 che ha autorizzato l'immissione in ruoli di diversi dipendenti precari dell'Ente in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20, comma 1 del decreto leg.vo n. 75/2017 e ss.mm.ii., tra cui il sig. Agosta, egli è stato assunto con contratto a tempo pieno ed indeterminato con la mansione di operaio specializzato con le mansioni di falegname – impiegato tecnico – liv. 4° – Area Tecnico/amministrativa ed allo stesso, a conclusione della procedura avviata dal Settore del Personale competente, finalizzata alla corretta individuazione dei periodi lavorativi a tempo determinato non inferiori a tre mesi, utili ai fini della determinazione degli aumenti biennali di anzianità da riconoscere al personale stabilizzato, è stato riconosciuto, il 5° aumento periodico di anzianità, con decorrenza dall'11/03/2022, data di assunzione a tempo indeterminato presso l'Ente.

Ciò precisato, in data 24.10.2023, l'Ente, a seguito della notifica del ricorso da parte del sig. Salvatore Agosta, si è costituito nel predetto giudizio col patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania.

Nel corso del giudizio, anche su sollecitazione del Giudice adito, le parti, riviste le proprie posizioni, hanno manifestato la reciproca volontà di definire transattivamente la causa e, al contempo, di stralciare ogni possibile controversia connessa al contenzioso in corso o comunque riconducibile ai titoli di cui alle domande spiegate in ricorso.

In tal senso, il legale di Controparte ha avanzato una proposta transattiva con nota acquisita al protocollo dell'Ente il 10.4.2025, al n. 1672 (allegato 2), con la quale s'invita l'Ente al riconoscimento della somma omnia complessiva in favore del ricorrente di euro 15.000,00, a tacitazione di qualsiasi pretesa creditoria nei suoi confronti, alla quale l'Ente ha dato riscontro con la successiva lettera del 28 aprile 2025 prot. n. 2000 (allegato 3), offrendo la somma omnicomprensiva di euro 14.000,00, a condizione di sottoscrivere apposito accordo transattivo stragiudiziale con il quale la parte ricorrente si obbliga ad abbandonare il giudizio in corso piuttosto che attendere la prossima udienza.

L'Avvocatura con nota del 7 maggio 2025, acquisita al protocollo dell'Ente in data 09/05/2025 al n. 2424/2025 di protocollo (allegato 4), ha trasmesso la comunicazione del legale di controparte dalla quale si evince che è stata accettata la somma di € 14.000,00 offerta dall'Ente a totale definizione di qualsivoglia pretesa creditoria azionata con la causa pendente dinanzi al Tribunale di Lavoro di Catania R.G. 4765/2023 e che, conseguentemente, con il pagamento della superiore somma il sig. Agosta si obbliga ad abbandonare la predetta causa, che verrà dichiarata cessata dal giudice all'udienza del 18.09.2025 per mancata comparizione delle parti.

Pertanto, a conclusione delle trattative, dalla corrispondenza intercorsa, risulta che le parti hanno deciso di conciliare la controversia alle seguenti condizioni:

1. Rinuncia del dipendente alle domande azionate nei confronti dell'Ente lirico; quindi, rinuncia a ogni pretesa indennitaria e/o risarcitoria collegata ai titoli dedotti in giudizio, nonché ad ogni e qualsiasi rivendicazione relativa a scatti di anzianità ad esso connesse; 2. Corresponsione da parte dell'Ente, a titolo squisitamente transattivo, della somma omnicomprensiva di euro 14.000,00, al lordo delle ritenute di legge. L'accordo intervenuto con la Controparte si reputa conveniente, considerato l'altro rischio di soccombenza dell'Ente nelle cause riguardanti la ricostruzione della carriera, concretizzatosi già in altri giudizi definiti dalla stessa Sezione con sentenza di accoglimento e di condanna alle spese, come, tra l'altro, rappresentato dalla stessa Avvocatura Distrettuale di Stato in altri giudizi, aventi il medesimo oggetto del contendere, nei quali è intervenuta in rappresentanza e difesa dell'Ente.

In tal senso, si richiama il disposto di cui all'art. 1965, del Codice civile, il quale definisce la transazione come il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia già iniziata o prevengono un contenzioso che può insorgere tra loro.

Ciò è conforme all'interesse pubblico, in quanto evita all'Ente di subire il rischio del contenzioso in corso e di essere condannato a una somma di gran lunga maggiore di quella convenuta a saldo e stralcio. Si rileva, altresì, che con la transazione in oggetto le parti intendono addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto e che, pertanto, l'ente può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa in osservanza degli obblighi assunti nell'accordo stesso, senza che ciò possa configurare un'ipotesi di debito fuori bilancio (Corte dei conti – Sezione Piemonte, parere n. 4, dell'11.5.2007).

Per quanto sin qui esposto, si rimette alla S.V. la presente relazione, al fine di adottare gli atti di competenza del C.d.A., consistenti in particolare nell'approvazione della proposta transattiva avanzata dall'avv. Cristina Capodicasa, in nome e per conto di Salvatore Agosta, sopra descritta, precisando che la somma dovuta in esecuzione dell'accordo transattivo dovrà essere stanziata attraverso una propedeutica variazione di bilancio, finalizzata alla costituzione della copertura finanziaria nel relativo capitolo di spesa. In proposito, si rinvia all'applicazione del comma 8, dell'art. 42 del D. Lgs n. 118/2011, per il quale "le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere immediatamente utilizzate per le finalità cui sono destinate, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, del primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'Ente";

Rilevato, sulla base di quanto dichiarato dal Sovrintendente nella nota sopra richiamata, che:

- le condizioni della transazione convenute tra le parti rispondono all'interesse pubblico di evitare il rischio della soccombenza nella causa in oggetto e l'aggravio di spesa che ne deriverebbe per interessi e spese legali;
- la somma scaturente dall'accordo transattivo ammonta ad € 14.000,00, al lordo delle ritenute di legge su un totale richiesto in giudizio di euro 17.334,00, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese legali;
- in relazione all'istruttoria effettuata, nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legittimamente alla stipulazione di un accordo transattivo

- essendo valutabili letti occulti sia i reali termini del compromesso, stante la reciprocità delle concessioni che la congruità delle condizioni poste in essere (art. 1965 del c.c.):
- per procedere al pagamento della somma dovuta in esecuzione del predetto titolo, si rende necessario approvare una variazione di bilancio, allo scopo di provvedere alla copertura finanziaria della spesa sul capitolo del bilancio di previsione 2025;

Ritenuto di poter applicare la quota di avanzo presunto esercizio 2024, derivante dall'accantonamento sul fondo contenzioso così come previsto all'art. 42, co. 8, del D. Lgs. n. 118/2011, al fine di finanziare le somme dovute in esecuzione della sentenza sopracitata, alla luce di quanto rilevato nella relazione istruttoria del Sovrintendente sopra trascritta;

Dato atto che è stata rispettata la finalità del fondo contenzioso accantonato al risultato di amministrazione 2023, come riportata nel bilancio di previsione 2024 e che l'applicazione dell'avanzo comporta una variazione del suddetto fondo, consistente nella seguente operazione:

Fondo contenzioso da avanzo presunto 2024 (quota accantonata risultato di amministrazione 2023)	Capitolo 106641 (competenza 2025)
- euro 14.000,00	+ euro 14.000,00

Visti:

- l'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il quale *"I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti"*;
- l'art. 42, del D. Lgs n. 118/2011, per il quale *"le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere immediatamente utilizzate per le finalità cui sono destinate, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, del primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'Ente"*.
- la legge regionale 16 aprile 1986 n. 19, istitutiva dell'Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini;
- lo Statuto dell'Ente;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 16 agosto 2024, di adozione del bilancio di previsione pluriennale 2024/2026, approvato dall'Organo tutorio con D.D.G. n. 2637/S8 del 6 settembre 2024;
- la lettera datata 14 maggio 2025 prot. n. 2559 trasmessa dall'Ente all'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo Servizio 8 "Teatri e Attività Musicali", con il quale è stata trasmessa la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 13.05.2025, relativa alla richiesta di autorizzazione alla gestione provvisoria del bilancio dell'Ente, fino al 30.06.2025;

Rilevato che

- nelle more che venga autorizzata dall'Assessorato Regionale la gestione provvisoria del bilancio fino al termine sopra indicato, si rende assolutamente necessario l'adozione del presente atto che riveste carattere di urgenza e necessità, per evitare a carico dell'Ente il rischio della soccombenza nella causa in oggetto con l'aggravio di spesa in termini di interessi e spese legali;

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti con verbale _____, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante;

Con i poteri di legge

DELIBERA

La parte narrativa, con gli allegati citati, fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, e qui si intende integralmente riportata e trascritta.

1. Approvare, sulla base della relazione del Sovrintendente allegata al presente atto, la proposta di conciliazione giudiziale della causa pendente tra Salvatore Agosta e l'E.A.R. Teatro Massimo Bellini di Catania, pendente col numero di R.G. 4765/2023, davanti al Tribunale ordinario di Catania – Sezione lavoro (G.d.L., dr.ssa Luisa Maria Cutrona), la quale è da considerare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Dare atto che con il citato accordo conciliativo stragiudiziale l'Ente si obbliga a procedere al pagamento della somma omnia comprensiva di € 14.000,00 in favore del ricorrente Salvatore Agosta, da intendersi a saldo e stralcio di ogni ulteriore sua pretesa nascente dalla sopra citata causa, e con l'intesa che al pagamento della predetta somma quest'ultimo si obbliga ad abbandonare la predetta causa, che verrà dichiarata cessata dal giudice all'udienza del 18.09.2025 per mancata comparizione delle parti.
3. Al fine di dare esecuzione all'accordo transattivo di cui al punto 1), approvare la variazione di bilancio qui di seguito riportata, la quale prevede il prelievo del Fondo contenzioso da avanzo presunto 2024, come in premessa specificato, e l'integrazione dell'apposito capitolo di spesa del bilancio di previsione 2025:

Fondo contenzioso da avanzo presunto 2024 (quota accantonata risultato di amministrazione 2023)	Capitolo 106641 (competenza 2025)
- euro 14.000,00	+ euro 14.000,00

4. Demandare al Sovrintendente l'adozione degli atti esecutivi della presente deliberazione, tra cui l'assunzione dell'impegno di spesa e il pagamento della somma determinata a definitiva chiusura della controversia pendente nei confronti dell'Ente.
5. Disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e ss. mm. e ii.

Il Presidente del C.d.A.
Avv. Enrico Trantino

I componenti:

dr.ssa Daniela Lo Cascio – componente/vicepresidente

prof. Antonio D'Amico - componente

